



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°6 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Albano Alberto nato ad Ancona il 08/01/1963 matr. 16724
c. f. **LBNLRT63A08A271J**

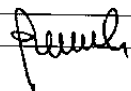
Oggetto della spesa: indennità integrativa del trattamento retributivo ordinario

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n 811325 del 01/12/2014 (prat. n. 8723/12013 CC Adv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 17/06/2014 e non notificata. La Corte di Appello di Napoli in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Albano Alberto e in riforma dell'impugnata sentenza n. 12124 del 22/04/09 del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania confermando il decreto ingiuntivo n. 2175/07 reso in favore del Sig. Albano Alberto che ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8217,80 a titolo di rindennità integrativa del trattamento retributivo ordinario ex art. 16, comma 3, L. n.253/90, quale dipendente regionale comandato presso l'Autorità di Bacino ai sensi della legge regionale n. 8/1994, indennità non più corrisposta dalla Regione a decorrere dal mese di gennaio 2004.

Scheda debiti fuori bilancio Cecere + Adv.

 pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

La corte di Appello di Napoli ha, altresì, compensato le spese del doppio grado di giudizio. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro depositata il 17/06/2014 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€ 8.217,80

Sig.r **Albano** Alberto matr.

Indennità integrativa del trattamento retr. Ord. Ex art.16, comma 3, L. 253/90 **€ 8.217,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 811325 del 01/12/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro depositata il 17/06/2014

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

675



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

1273-0473-01230

01201

2/12 →

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

DIP. 55 – DG. 00

Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott. Salvatore Varriale
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0811325 01/12/2014 07

Atto 551403 UOD - Stato Giuridico e Inquadramento

Classifica 4



3 DIC. 2014 GP

8723/2013 CC

**OGGETTO : Sentenza n. 4200/2014 della Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro
ALBANO ALBERTO**

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, copia della sentenza, resa nel procedimento in oggetto.

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso della struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03

Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Luongo
081/7963768

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

SENT. N. 4200/14
R.G. N. 5492/20
CRON. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed
assistenza composta dai magistrati:
dott. Maria Rosaria Rispoli Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Antonietta Savino Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in
grado di appello all'udienza del 20/5/2014 la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5492 del Ruolo
Generale del lavoro dell'anno 2010

TRA

Albano Alberto, elettivamente domiciliato in Melito
(NA), via A. Marrone n.10 presso lo studio degli avv.
Nicola Cantone e Massimo Marrone, che lo
rappresentano e difendono giusta procura a margine
del ricorso di appello

APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale
rappresentante e Presidente p.t., rappresentata e
difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio
Cimmino (Rep. 35093), dall'avv. Maria Filomena Luongo
dell'Avvocatura Regionale, con la quale elettivamente
domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81 presso il
Palazzo della Regione

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12124 del 22/4/09, pubblicata il
20/5/09, il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione
proposta dalla Regione Campania, revocava il decreto
ingiuntivo n.2175/07 reso in favore di Albano
Alberto. Con il citato decreto la Regione era stata
condannata al pagamento in favore dell'Albano
dell'importo di euro 8217,80 a titolo di indennità
integrativa del trattamento retributivo ordinario ex
art. 16, comma 3, L. n. 253/90, quale dipendente
regionale comandato presso l'Autorità di Bacino ai
sensi della legge regionale n.8/1994, indennità non
più corrisposta dalla stessa Regione a decorrere da
gennaio 2004.

Secondo il Tribunale tale emolumento, determinato con
apposito decreto ministeriale, non spettava più
all'opposto, dipendente pubblico, in forza di quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, d.lvo n. 29/1993 e dal
successivo d.lvo n. 165/01, trattandosi di incremento
retributivo previsto da norma di legge, che cessava
di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore
del rinnovo contrattuale, tanto più poi che l'art. 28
del c.c.n.l. comparto REGIONI - autonomie locali

aveva espressamente previsto la disapplicazione dell'art. 16 co. III L. n. 253 cit. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il soccombente lavoratore, come da ricorso depositato il 19 maggio 2010, assumendo l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudice, posto che il comma 3 dell'art. 21 del suddetto c.c.n.l. per sua espressa previsione faceva riferimento alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, laddove nel caso di specie le AUTORITÀ di Bacino dove lo stesso era stato comandato non avevano rilievo nazionale, essendo state istituite dalla Regione con propria legge n. 8/1994. Essi erano enti strumentali della Regione e non avevano come tali neppure personalità giuridica. Per giunta, l'art. 71 del d.lvo n. 165/2001 aveva previsto, secondo l'appellante, la disapplicazione dell'art. 16 L. n. 253/90 solo a decorrere dall'effettiva attuazione del comma III dell'art. 21 del CCNL, ciò che non era avvenuto, essendo esso istante ancora nei ruoli della G.R. della CAMPANIA, e non già nelle mai attuate piante organiche dell'autorità di bacino, di qui l'evidente errore applicativo ed interpretativo delle anzidette norme di riferimento.

Ricostituito il contraddittorio, la Regione Campania ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria difensiva.

All'odierna udienza l'impugnazione è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

L'impugnazione è fondata, sicché la gravata sentenza va riformata con il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ed invero, premesso che i fatti di causa appaiono pacifici, in particolare non vi è contestazione in ordine al lamentato mancato pagamento da gennaio 2004 dell'indennità integrativa di comando ed il fatto che l'Albano, distaccato presso le suddette autorità di bacino, risultava ancora inquadrato nei ruoli della giunta regionale), non condivisibile appare l'interpretazione data dal Tribunale alla normativa di riferimento qui di seguito riportata.

La Legge 7 agosto 1990, n. 253 (disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), all'art. 16 stabiliva: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Di poi, il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nella sua formulazione vigente al gennaio 2004, tra i principi generali all'art. 2 individuava le fonti normative in materia (art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998), stabilendo in particolare al III comma che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,

regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Lo stesso decreto n. 165/2001, tuttavia, nel capo II, dettava specifiche norme transitorie e finali, indicando altresì all'art. 71 le disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi: 1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Quindi, l'Allegato C (art. 71, comma 2 - Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie

locali ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto), per il personale non dirigenziale, dal primo aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001) richiamava gli: a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
 b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
 c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
 d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
 e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

A sua volta, il C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI con validità a decorrere dal 01/04/99) - QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998-1999, all'art. 21 (disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico) stabiliva:
 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 12; l'eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
 2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art. 17.
 3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
 Il successivo art. 28 (disapplicazioni) inoltre così recitava: 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di

14 UOD 0
 orse Uman
 quadrament
 1 NAPOL

5 - DG. 01
 Risorse F
 Strumental
 re Varrial
 1 NAPOL

in loco
 3/12/20
Pee

9

classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:

artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;

artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;

allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;

art. 10, 27 del DPR 347/83;

art. dal 3 all' 8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;

artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;

artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;

artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co. 3 dell'art. 4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;

art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.

Pertanto, alla luce dell'anzidetta normativa appare evidente che dal primo aprile 1999 diventava inapplicabile l'indennità in parola, comunque denominata e di cui all'art. 16, co. III, L. n. 253/90, ove riguardante Autorità di Bacino di rilievo nazionale, ma ad ogni modo soltanto dal momento dell'effettiva attuazione del succitato comma III dell'art. 21 del c.c.n.l., che per la sua formulazione presupponeva, di conseguenza, l'inquadramento del personale interessato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, inquadramento di cui tuttavia nella specie non vi è prova alcuna allo stato degli atti.

Ed invero, come rilevato anche dal Consiglio di stato, la speciale indennità aggiuntiva originariamente prevista a favore del personale distaccato o comandato presso le autorità di bacino dall'art. 16 l. 7 agosto 1990 n. 253, ai fini della copertura dell'organico, in quanto emolumento comunque provvisorio e quindi circoscritto alla fase di prima applicazione della suddetta nuova normativa,

non spetta ai dipendenti definitivamente inquadrati nei ruoli dei prefati organismi, provenienti da procedure di mobilità, concorsi pubblici, ovvero passaggio diretto da posizioni di comando o distacco (cfr Consiglio di Stato comm. spec., 19/01/1997, n. 395).

Pertanto, la domanda formulata dall'Albano in sede monitoria era fondata, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere confermato.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite del doppio grado tra le parti, tenuto conto della particolarità e complessità del caso esaminato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese del doppio grado.

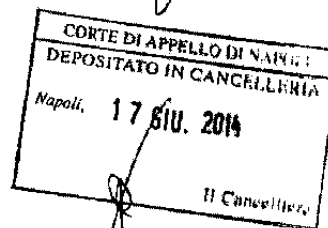
Così deciso in Napoli il 20/5/2014

Il Consigliere Estensore

Gravina

Il Presidente

[Signature]



1.
SOI
10.
31

5.
R
Str
re
11

6.
31